Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 aprile 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Esercito: Ricompense al valor militare . . . . Pag. 1370

LEGGI E DECRETI

1964

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 146.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Ignoto Militi », con sede in Palagianello (Taranto) . Pag. 1370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1964, n. 147.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale allevatori della razza bovina pezzata rossa friulana, con sede in Udine . . . . . Pag. 1370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1964, n. 148.
Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un appartamento sito in Siracusa . . . . . . Pag. 1371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1964, n. 149.
Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un appartamento sito in Borgosesia (Vercelli) . . . . Pag. 1371

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1964.
Registrazione e controllo di Stato dei vaccini antitubercolari preparati con germi uccisi o loro derivati Pag. 1371

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1964.
Nomina del Collegio dei revisori dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » per il triennio 1964-1966 . . . . Pag. 1373

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1964.
Rinnovo della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Cagliari Pag. 1373

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1964.
Sostituzione di un membro della Commissione di previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Massa Carrara . . . . Pag. 1373

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1964.
Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa di consumo fra dipendenti comunali », con sede in La Spezia, e nomina del commissario liquidatore Pag. 1374

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1964.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla « Compagnia di Assicurazioni di Milano », con sede in Milano . . . . Pag. 1374

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1964.
Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli stabili urbani . . . . . Pag. 1374

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1964.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa elettrica del comune di Burcei (Cagliari). Pag. 1375

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1964.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Salerno . . . . Pag. 1375

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1964.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa elettrica del comune di Lentini (Siracusa). Pag. 1376

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1964.
Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio dei revisori dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, con sede in Roma . . . . Pag. 1376

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 1377

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Casalvecchio di Puglia . . . . Pag. 1377

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Campertogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 1377
Autorizzazione al comune di Gonzaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 1377
Autorizzazione al comune di Sermide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . Pag. 1377
Riconoscimento della miccia detonante denominata « Explocord M » . . . . Pag. 1377

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Armando Diaz », con sede in Belvedere Spinello (Catanzaro) Pag. 1377
Annullamento dello scioglimento con liquidatore della Società cooperativa di lavoro fra gli operai del comune di Monfestino di Serramazzoni (Modena) . Pag. 1377

Ministero dei lavori pubblici:
Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ragusa Pag. 1378
Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ferrara . Pag. 1378
Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Treviso Pag. 1378
Conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Treviso . . . Pag. 1378
Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vicenza Pag. 1378
Conferma del presidente e nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma Pag. 1378

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1378

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:
Concorso pubblico per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a un posto di custode di 3ª classe in prova presso l'Osservatorio astronomico di Trieste Pag. 1379
Concorso pubblico per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a un posto di custode di 3ª classe in prova presso l'Osservatorio vesuviano di Resina (Napoli) Pag. 1380
Concorso pubblico per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a un posto di custode di 3ª classe in prova presso l'Osservatorio astronomico di Padova . Pag. 1381
Concorso pubblico per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a un posto di custode di 3ª classe in prova presso il Giardino coloniale di Palermo. Pag. 1382

Ministero della difesa-Esercito:
Diario delle prove scritte del concorso a trentotto posti di assistente aggiunto del Genio militare in prova della carriera esecutiva dell'Amministrazione della difesa-Esercito. Pag. 1384
Diario delle prove scritte del concorso a quattordici posti di assistente aggiunto del Genio militare in prova della carriera esecutiva dell'Amministrazione della difesa-Esercito, riservato al personale di ruolo aggiunto e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato . Pag. 1384

Ufficio medico provinciale di Pesaro e Urbino: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino. Pag. 1384

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 11 febbraio 1964 registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1964 registro n. 24 Difesa-Esercito, foglio n. 113

Sono conferite le seguente decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

MOGNI Giovanni, nato il 27 settembre 1898 a Monleale (Alessandria), maresciallo maggiore dei carabinieri - 414ª Sezione - Divisione alpina « Cuneense ». — Addetto ad una sezione carabinieri di Divisione alpina, durante un ripiegamento, *effettuato in difficilissime condizioni*, assumeva il comando del reparto, che aveva perduto l'ufficiale, e sosteneva aspra lotta contro soverchianti forze nemiche. Nonostante le gravi perdite subite dalla sezione, riusciva a portare in salvo numerosi feriti e congelati, dando prova di coraggio ed elevato senso di abnegazione. — Annovka - Nicolajewka (Russia) 18-27 gennaio 1943.

RUSSO Pasquale, nato l'8 gennaio 1908 a Castellammare di Stabia (Napoli), sottotenente P.A.I. - Corpo P.A.I. (ora maggiore di pubblica sicurezza). — Animato da elevati sentimenti patriottici, subito dopo l'armistizio, lottava ininterrottamente contro l'oppressore tedesco potenziando in tutti i modi le cellule della resistenza sorte per il trionfo della Causa nazionale. Organizzava e portava personalmente a termine, con alto rendimento, importanti missioni operative trasfondendo nei generosi compagni di lotta, con l'esempio e con l'azione, il suo coraggio ed il suo alto spirito combattivo. Gravemente indiziato per la sua temeraria attività clandestina, sorretto da tenace volontà, continuava con immutato ardore, l'ardua missione intrapresa facendo rifulgere, in ogni circostanza, le sue doti di entusiasmo e di ardito combattente della libertà. Magnifico esempio di valore, sprezzo del pericolo e dedizione alla Patria. — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

CROCE AL VALOR MILITARE

SINISCALCHI Anello, nato il 12 agosto 1920 a Caserta, sottotenente s.p.e., 93ª Sezione sussistenza (ora capitano sussistenza in s.p.e.). — Si offriva volontario per ristabilire il contatto con i reparti isolati e circondati dal nemico. Portava a termine tale compito, incurante del pericolo cui andava incontro. — Malteeskaia (Russia), 21 dicembre 1942.

SOLDATI Gino, nato il 28 giugno 1918 a Vergato (Bologna), XXXII battaglione anticarro autocarrato « Granattieri di Sardegna ». — Comandante di plotone cannoni controcarro, dava prova di tenacia e sereno sprezzo del pericolo, resistendo sulla posizione occupata fino al completo esaurimento delle munizioni. Accerchiato da soverchianti forze nemiche, riusciva con i propri uomini ad aprirsi un varco. — Fronte del Don (Ansa di Werch Mamon), 16-17 dicembre 1942.

(2731)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 146.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Ignoto Militi », con sede in Palagianello (Taranto).

N. 146. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Ignoto Militi », con sede in Palagianello (Taranto), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1964, n. 147.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale allevatori della razza bovina pezzata rossa friulana, con sede in Udine.

N. 147. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione nazionale allevatori della razza bovina pezzata rossa friulana, con sede in Udine, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1964, n. 148.

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un appartamento sito in Siracusa.

N. 148. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare un appartamento, situato al primo piano del fabbricato, in Siracusa, via Domenico Scinà n. 6, di proprietà dei coniugi Cannarella Rosario e Bonanno Maria Lucia, al prezzo di L. 4.000.000, da destinare a sede della dipendente sezione di detto Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1964, n. 149.

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un appartamento sito in Borgosesia (Vercelli).

N. 149. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare un appartamento, situato al primo piano del fabbricato di nuova costruzione, in Borgosesia (Vercelli), via Luigi Gilodi, denominato « Condominio di Piazza Mazzini », di proprietà dell'impresa edile « Immobiliare Sesia », al prezzo di L. 1.000.000, da destinare a sede della dipendente sezione di detto Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 75. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1964.

Registrazione e controllo di Stato dei vaccini antitubercolari preparati con germi uccisi o loro derivati.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le domande di registrazione di specialità medicinali costituite da vaccini antitubercolari preparati con germi uccisi o loro derivati presentate da alcune ditte farmaceutiche nazionali;

Viste le disposizioni relative alla produzione e allo smercio di sieri, vaccini e prodotti affini;

Attesochè il Consiglio superiore di sanità ha espresso il parere che detto vaccino sia impiegato nel territorio nazionale e che sia ammesso a registrazione e sottoposto, prima di essere messo in vendita, a controllo, partita per partita, nell'Istituto superiore di sanità;

Viste al riguardo le proposte dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che le spese per il controllo dei sieri e vaccini sono a carico dei produttori, e che tali spese possono essere preventivamente determinate nel loro complesso ammontare;

Visti gli articoli 161, 162, 180 e 181 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visti i regolamenti approvati con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e 18 giugno 1905, n. 407;

Decreta:

Art. 1.

I vaccini antitubercolari preparati con germi uccisi o loro derivati, sia di produzione nazionale che di produzione estera, sono sottoposti all'obbligo della registrazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 161, 162 e 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè a controllo preventivo di Stato, sia sul prodotto in fase di lavorazione, sia sul prodotto finito, partita per partita.

Art. 2.

Ai sensi degli articoli 161 e 180 del citato testo unico delle leggi sanitarie, possono essere autorizzate a produrre i vaccini antitubercolari soltanto quelle ditte che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 18 giugno 1905, numero 407, e dimostrino di possedere locali, personale, e mezzi idonei per la produzione in serie e per il controllo del vaccino stesso.

L'autorizzazione verrà rilasciata dal Ministro per la sanità, previ gli accertamenti del caso da parte dello Istituto superiore di sanità.

Le spese per tali accertamenti sono a carico delle ditte produttrici, le quali rimborseranno direttamente all'Istituto superiore di sanità le spese stesse.

Art. 3.

Le ditte, ottenuta l'autorizzazione a produrre vaccini antitubercolari con germi uccisi o loro derivati, dovranno richiedere la registrazione del prodotto, denunziandone l'esatta composizione e dichiarando se il loro vaccino è preparato con uno o più ceppi di micobatteri, e depositando presso l'Istituto superiore di sanità i ceppi di micobatteri con cui intendono preparare il vaccino, fornendo contemporaneamente le caratteristiche biologiche di tali ceppi e allegando la seguente documentazione:

A) notizie sulle origini dei ceppi, provenienza e isolamento;

B) caratteristiche biologiche dei ceppi impiegati;

C) tecniche di coltura usate per la conservazione dei ceppi;

D) terreni di coltura adoperati nella coltivazione industriale dei micobatteri.

Qualora nel corso della produzione, la ditta produttrice dovesse cambiare i ceppi con cui prepara il vaccino, dovrà darne tempestivamente notizia all'Istituto superiore di sanità, inviando contemporaneamente a detto Istituto i nuovi ceppi con la documentazione sopra-enumerata.

Art. 4.

Ottenuta la registrazione del vaccino, le ditte produttrici — ai sensi dell'art. 180, comma secondo, del citato testo unico delle leggi sanitarie, e dell'art. 12 e seguenti del predetto regolamento 18 giugno 1905 — sono tenute a sottoporre i vaccini antitubercolari, oltrechè alla vigilanza ordinaria, al controllo preventivo partita per partita.

Art. 5.

Le ditte produttrici, prima di mettere in commercio o di impiegare per uso clinico, anche a titolo di studio, qualsiasi quantitativo di vaccino antitubercolare preparato con germi uccisi o loro derivati, dovranno chiedere, con domanda in bollo diretta al Ministero della sanità, che sia eseguito il controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità, specificando il periodo di validità del vaccino.

A tale domanda i produttori dovranno allegare copia autentica dei protocolli originali dei controlli eseguiti nei propri stabilimenti.

Tali controlli dovranno accertare la stabilità delle caratteristiche biologiche dei ceppi impiegati nella preparazione di ogni partita di vaccino, nonchè, sul prodotto finito:

1) la corrispondenza della partita alla composizione denunciata;

2) la sterilità;

3) l'innocuità;

4) l'attività biologica riferita a un metodo standard.

Alla domanda dovrà altresì essere unita la quietanza comprovante il pagamento nella Sezione della tesoreria provinciale, a favore dell'Istituto superiore di sanità, della somma necessaria al rimborso delle spese di controllo determinata in lire 50.000 per ciascuna partita, salva ed impregiudicata la facoltà di richiedere somme diverse quando, per necessità di tecnica, le operazioni di controllo comportino spese diverse da quella indicata.

Art. 6.

Il Ministero della sanità, ricevuta la domanda, informa l'Istituto superiore di sanità che provvederà, mettendosi direttamente d'accordo con la ditta produttrice, al prelevamento dei campioni nei modi prescritti dall'art. 15 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407.

Insieme ai campioni del prodotto finito, la ditta dovrà consegnare un passaggio dei singoli ceppi di micobatteri con cui è stata preparata la partita in esame. Il passaggio deve essere coevo del passaggio con cui fu preparata la partita stessa.

Le spese per il prelievo dei campioni sono a carico delle ditte produttrici.

La quantità di vaccino da prelevare sarà stabilita dall'Istituto superiore di sanità secondo le esigenze della metodica adottata.

Art. 7.

Per la registrazione dei vaccini antitubercolari preparati con germi uccisi o loro derivati provenienti dall'estero, oltre agli adempimenti previsti dall'art. 2 del presente decreto, le ditte interessate dovranno allegare alla domanda di registrazione un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie responsabili del paese di origine, debitamente legalizzato dalle autorità consolari italiane, da cui risulti che lo stabilimento produttore è regolarmente autorizzato alla produzione, secondo le norme vigenti in quel paese, di vaccino antitubercolare e che il vaccino di ogni serie importata è stato regolarmente controllato dalle autorità sanitarie statali responsabili del paese di produzione; a tale scopo dovrà essere allegata copia autentica dei protocolli originali dei controlli eseguiti da tale competente autorità; in tali protocolli dovranno, fra l'altro, figurare le date di fabbricazione del vaccino e quelle dei vari controlli praticati, nonchè il periodo di validità del vaccino stesso.

Art. 8.

I vaccini provenienti dall'estero dovranno essere sottoposti al controllo di Stato prima dell'importazione.

Tale controllo sarà eseguito dall'Istituto superiore di sanità sul prodotto finito, su campioni da prelevarsi nei modi prescritti dall'art. 15 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407, previo rimborso delle spese di cui all'art. 5.

Tali campioni saranno prelevati all'atto dell'introduzione del vaccino in Italia e nella misura che sarà stabilita dall'Istituto superiore di sanità.

L'Istituto superiore di sanità eseguirà il controllo del vaccino, dopo aver constatato che i controlli, eseguiti dalle autorità sanitarie del paese di origine, siano stati compiuti secondo metodiche note ed universalmente accettate e che i risultati conseguiti siano stati favorevoli.

L'importazione verrà autorizzata dal Ministero della sanità con comunicazione diretta alla Dogana presso la quale la merce è giacente.

In attesa di tale autorizzazione, i vaccini dovranno essere introdotti in magazzini gestiti in regime di deposito doganale privato, riconosciuti idonei dal medico provinciale.

Le spese per il prelevamento dei campioni sono a carico della ditta estera produttrice che le rimborserà direttamente all'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda rivolta al Ministero della sanità per ottenere l'autorizzazione all'importazione, le ditte interessate dovranno documentare che la merce è giunta dall'estero.

Tutti i documenti, certificati e dichiarazioni, dovranno essere presentati in traduzione italiana giurata, vistati dalle autorità consolari italiane dei paesi di origine del vaccino.

Art. 9.

I vaccini antitubercolari preparati con germi uccisi o loro derivati possono essere introdotti in Italia soltanto distribuiti in dosi.

Art. 10.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1964

Il Ministro per la sanità
MANCINI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(2810)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1964.

Nomina del Collegio dei revisori dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » per il triennio 1964-1966.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215, con cui è stato approvato lo statuto dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare », con sede in Napoli;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, relativo alla trasformazione dell'Ente suddetto in Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351, relativo al trasferimento al Ministero delle finanze delle attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana in materia di vigilanza sull'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente l'istituzione del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, in data 26 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1957, registro n. 1 Partecipazioni statali, foglio n. 28, con cui sono stati devoluti al Ministero delle partecipazioni statali tutti i compiti e le attribuzioni già esercitati dai Ministeri delle finanze e del tesoro, per quanto concerne le partecipazioni statali e le quote di partecipazione nell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1961, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, registrato alla Corte dei conti il 29 successivo, registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 138, con cui venne nominato il Collegio dei revisori dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » per il triennio 1961-1963;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo dell'organo suddetto per il triennio 1964-1966;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Sono nominati membri del Collegio dei revisori dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », per il triennio 1964-1966:

Moscetti dott. Dario, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro, presidente;

Alfieri dott. Nicola, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Zanola dott. Vittorio, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Romei dott. Luigi, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Pupillo dott. Giuseppe, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Lucidi Pressanti dott. Francesco, membro supplente, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1964

Il Ministro per le partecipazioni statali
Bo

Il Ministro per l'industria e il commercio
Medici

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1964
Registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 307

(2846)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1964.

Rinnovo della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza degli impiegati della industria;

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1950, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Cagliari;

Visto la nota n. 4392 del 28 ottobre 1963, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari rappresenta la necessità di modificare la composizione della Commissione predetta e comunica, a tal fine, i nominativi designati dalle locali associazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Cagliari è rinnovata come segue:

Loriga dott. Loris, Marchisio dott. Luigi e Porcheddu dott. Cosimo, in rappresentanza degli industriali;

Petricci Tullio, Giglioli Mario e Carta Giuliano, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Roma, addì 4 marzo 1964

Il Ministro: Bosco

(2984)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione di previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati della industria;

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1951, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Massa Carrara;

Visto la nota n. 16702 in data 30 settembre 1963, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Massa Carrara comunica che la locale Confederazione generale italiana del lavoro, a seguito della malattia del proprio rappresentante sig. Barattini Ferdinando ha designato, a sostituirlo, il signor Viti Carlo;

Decreta:

Il sig. Viti Carlo è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Massa Carrara, in sostituzione del sig. Barattini Ferdinando.

Roma, addì 7 marzo 1964

Il Ministro: Bosco

(2985)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa di consumo fra dipendenti comunali », con sede in La Spezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata nei confronti della Società « Cooperativa di consumo fra dipendenti comunali », con sede in La Spezia, dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa di consumo fra dipendenti comunali », con sede in La Spezia, costituita in data 29 settembre 1945 per rogito Merola, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. rag. Giuseppe Del Santo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1964

Il Ministro: Bosco

(2983)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1964.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla « Compagnia di Assicurazioni di Milano », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di Assicurazioni di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla « Compagnia di Assicurazioni di Milano », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione mista, su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un termine prestabilito, se a tale epoca entrambi gli assicurati sono in vita, o in caso di premorienza, immediatamente alla morte di uno degli assicurati.

Roma, addì 14 marzo 1964

p. *Il Ministro*: De' Cocci

(2900)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1964.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli stabili urbani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni nel costo della vita;

Vista la nota n. 5365 del 15 febbraio 1964, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subìto la variazione di tre punti in aumento a decorrere dal 1° febbraio 1964;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963 e 12 dicembre 1963, con i quali si è proceduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1964, ai minimi di retribuzione spettanti, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di Istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona*:

(Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia - compreso Trieste, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri	L. 45,72
Addetti alle pulizie	» 42,90

2ª *zona*:
(Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania - escluso Napoli Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo - Sardegna):

Portieri	L.	39.30
Addetti alle pulizie	»	36,90

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1964

Il Ministro: Bosco

(2930)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1964.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa elettrica del comune di Burcei (Cagliari).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 59 in data 11 novembre 1963, di cui la sezione di Cagliari dell'Organo regionale di controllo con provvedimento n. 37274/9951/Sez. IV ha preso atto nella seduta del 28 dicembre 1963, con la quale il Consiglio comunale di Burcei (Cagliari) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa appartenente al comune di Burcei (Cagliari) rientra tra le imprese previste dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Burcei (Cagliari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cagliari, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Cagliari o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 16 marzo 1964

Il Ministro: Medici

(2904)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1964.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 30 gennaio 1963, n. 44, con la quale l'Amministrazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione a provinciale della strada: « Contursi-Madonna delle Grazie-Monte di Pruno » che, dalla strada provinciale « Contursi-San Gregorio Magno » in Contursi, va alla strada provinciale « Ponte Oliveto-San Gregorio Magno » presso località Perrazze;

Visto il voto 18 febbraio 1964, n. 255, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può pertanto essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: « Contursi-Madonna delle Grazie-Monte di Pruno » che, dalla strada provinciale n. 10 « Contursi-San Gregorio Magno » in Contursi, va alla strada provinciale n. 79 « Ponte Oliveto-San Gregorio Magno » in località Perrazze km. 6,600 (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1964

Il Ministro: Pieraccini

(2909)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1964.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa elettrica del comune di Lentini (Siracusa).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 141 in data 8 febbraio 1964, di cui la sezione di Siracusa dell'Organo regionale di controllo con provvedimento n. 2518/2ª ha preso atto nella seduta del 14 febbraio 1964, con la quale il commissario straordinario del comune di Lentini (Siracusa) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Lentini (Siracusa) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Lentini (Siracusa).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Siracusa, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Siracusa o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 18 marzo 1964

Il Ministro: MEDICI

(2963)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1964.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio dei revisori dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 133, istitutiva dell'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.);

Visto il decreto ministeriale n. 6337 in data 23 marzo 1963, con il quale, ai termini dell'art. 4 della cennata legge, è stato costituito, per il quadriennio 23 marzo 1967, il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto in parola chiamandone a far parte tra gli altri, quale membro effettivo il dott. Salvatore Trupiano, direttore di divisione del Ministero del tesoro e, quale membro supplente, il rag. Salvatore Giangreco, direttore di ragioneria di 2ª classe del Dicastero del tesoro medesimo;

Vista la nota 20 febbraio 1964, n. 111285, con la quale il Ministero del tesoro, nel comunicare che il dott. Trupiano ed il rag. Giangreco sono stati destinati ad altro incarico, ha designato in loro sostituzione quale membro effettivo. del Collegio in parola, il dott. Dario Crocetta, direttore di divisione e, quale membro supplente il dott. Leo Micacchi, direttore di sezione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1964 e fino al 22 marzo 1967 il dott. Dario Crocetta, direttore di divisione designato dal Ministero del tesoro è nominato membro effettivo del Collegio dei revisori dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale in sostituzione del dott. Salvatore Trupiano destinato ad altro incarico.

Art. 2.

A decorrere dal 1° marzo 1964, e fino al 22 marzo 1967, il dott. Leo Micacchi, direttore di sezione designato dal Ministero del tesoro, è nominato membro supplente del Collegio dei revisori dell'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale in sostituzione del rag. Salvatore Giangreco destinato ad altro incarico.

Roma, addì 21 marzo 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(2526)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Mario Tito, Console onorario dell'Uruguay a Trieste.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ernesto Audoly, Console onorario di Panama a Trieste.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Samuel G. Wise, Jr., Console degli S.U.A. a Trieste.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Fotis G. Pulides, Console onorario di Cipro a Genova.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alberto Hesse, Console onorario del Camerun a Trieste.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Joseph T. O' Brien, Vice console degli S.U.A. a Trieste.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor E. Allen Fidel, Console degli S.U.A. a Trieste.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Normand W. Redden, Console degli S.U.A. a Napoli.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Ann P. Campbell, Vice console degli S.U.A. a Napoli.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Antonio Pandolfi Simonetti, Console onorario del Perù a Chiavari.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alfred Millet Delpech de Frayssinet, Console generale di Francia a Genova con giurisdizione sulle provincie di Alessandria, Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Maria Luisa Fortunata Castillo vedova Perez, Vice console di Argentina a Genova.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Geoffrey Groff-Smith, Console degli S.U.A. a Trieste.

(3028)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Casalvecchio di Puglia

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1964, n. 30434/5688, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a De Vita Michele, nato in Casalnuovo Monterotaro il 20 dicembre 1899 e De Cicco Maria, nata in Casalnuovo Monterotaro il 7 luglio 1900 delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano » in comune di Casalvecchio di Puglia, estese mq. 4030 riportate in catasto alle particelle numeri 21-*h* parte, e 54-*u* del foglio di mappa n. 1 del comune di Casalvecchio di Puglia e nella planimetria tratturale con i numeri 38-*b* e 37-*b*.

(2948)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Campertogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1964, il comune di Campertogno (Vercelli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.978.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3019)

Autorizzazione al comune di Gonzaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1964, il comune di Gonzaga (Mantova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3020)

Autorizzazione al comune di Sermide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1964, il comune di Sermide (Mantova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3021)

Riconoscimento della miccia detonante denominata « Explocord M »

La miccia detonante denominata « Explocord M » contenente gr. 12 di pentrite per metro lineare, fabbricata dalla ditta Luciano Sorlini nel proprio stabilimento di Carzago della Riviera (Brescia), è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta alla categoria 2ª, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(2950)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Armando Diaz », con sede in Belvedere Spinello (Catanzaro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 marzo 1964, il rag. Vincenzo Cassadonte è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Armando Diaz », con sede in Belvedere Spinello (Catanzaro), già sciolta con nomina di liquidatore con decreto in data 31 maggio 1953, in sostituzione del signor Francesco Saverio Basta, revocato dall'incarico.

(2932)

Annullamento dello scioglimento con liquidatore della Società cooperativa di lavoro fra gli operai del comune di Monfestino di Serramazzoni (Modena).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 marzo 1964, si annulla il provvedimento relativo allo scioglimento, con liquidatore, della Società cooperativa di lavoro fra gli operai del comune di Monfestino di Serramazzoni (Modena) e di cui al decreto ministeriale in data 14 maggio 1960.

(2934)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ragusa

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2907, in data 6 marzo 1964, l'avv. Giovanni Lupis è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ragusa.

(2936)

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ferrara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2910, in data 6 marzo 1964, il sig. Umberto Brogli è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ferrara.

(2937)

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Treviso

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2901, in data 6 marzo 1964, il sig. Silvio Zannol è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Treviso.

(2940)

Conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Treviso

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2898, in data 6 marzo 1964, il sig. Eduardo Pierotti è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Treviso.

(2939)

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vicenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2892, in data 6 marzo 1964, l'avv. Bartolomeo Garzia è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vicenza.

(2943)

Conferma del presidente e nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3152, in data 13 marzo 1964, l'avv. Vincenzo Scognamiglio è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma ed il dott. Eugenio Filippello è stato nominato vice presidente dell'Ente stesso.

(2945)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 65

Corso dei cambi del 3 aprile 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,88	624,85	624,99	624,95	624,88	624,89	624,94	624,62	624,88	624,88
$ Can.	578,07	578,20	578,30	578,20	577,50	578,22	578,20	575 —	578,20	578,20
Fr. Sv.	144,35	144,42	144,47	144,42	144,30	144,42	144,425	144,22	144,41	144,41
Kr. D.	90,59	90,65	90,655	90,64	90,50	90,63	90,625	90,35	90,64	90,65
Kr. N.	87,39	87,44	87,42	87,45	87,40	87,41	87,44	87,10	87,42	87,42
Kr. Sv.	121,46	121,50	121,58	121,535	121,50	121,48	121,53	121,20	121,48	121,50
Fol.	173,30	173,27	173,325	173,295	173,25	173,28	173,29	173,12	173,27	173,27
Fr. B.	12,55	12,546	12,555	12,5475	12,5425	12,55	12,5477	12,47	12,54	12,545
Franco francese	127,52	127,53	127,55	127,54	127,54	127,53	127,53	127,35	127,53	127,52
Lst.	1748,65	1749 —	1749,40	1749,10	1748,75	1748,89	1749,05	1748,10	1748,92	1749 —
Dm. occ.	157,19	157,21	157,25	157,225	157,20	157,22	157,22	157,05	157,21	157,21
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,1975	24,15	24,19	24,1927	24,17	24,19	24,19
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,815	21,90	21,80	21,805	21,67	21,80	21,80

Media dei titoli del 3 aprile 1964

Rendita 5 % 1935	107,90
Redimibile 3,50 % 1934	94,50
Id 3,50 % (Ricostruzione)	81 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,45
Id 5 % (Città di Trieste)	90,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	91,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,325
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,80

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 aprile 1964

1 Dollaro USA	624,945
1 Dollaro canadese	578,20
1 Franco svizzero	144,422
1 Corona danese	90,632
1 Corona norvegese	87,445
1 Corona svedese	121,532
1 Fiorino olandese	173,292
1 Franco belga	12,548
1 Franco francese	127,535
1 Lira sterlina	1749,075
1 Marco germanico	156,222
1 Scellino austriaco	24,195
1 Escudo Port.	21,81

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a un posto di custode di 3ª classe in prova presso l'Osservatorio astronomico di Trieste.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a un posto di custode di 3ª classe in prova presso l'Osservatorio astronomico di Trieste.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande siano in possesso della licenza di scuola elementare.

Art. 3.

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, fermo restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare al concorso debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, una domanda in carta bollata da L. 200, debitamente sottoscritta ed eventualmente corredata da certificati di servizio, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, oltre le proprie generalità:

a) la data e il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della sua iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio conseguito;
f) il preciso recapito che eleggono ai fini del concorso;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) lo stato di famiglia.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o da segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I titoli, oggetto di valutazione, le cui attestazioni dovranno essere allegate alla domanda di ammissione al concorso, sono i seguenti, con l'attribuzione del punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1) servizio eventualmente prestato presso le Amministrazioni dello Stato;
a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi;
b) qualità del servizio, punti da 1 a 4;
2) titolo di studio, punti da 1 a 5;
3) benemerenze militari, punti da 1 a 3;
4) condizioni fisiche, punti da 1 a 4;
5) esito della prova pratica di scrittura, punti da 1 a 5

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti:

1) certificato in carta legale da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione statale relativo alla durata e qualità del servizio prestato, ovvero copia dello stato matricolare con marche da bollo da L. 300 rilasciata per gli impiegati statali di ruolo dalla Amministrazione di appartenenza e completa dei giudizi complessivi attribuiti nell'ultimo triennio e della eventuale menzione delle sanzioni penali e disciplinari cui siano incorsi;
2) certificato scolastico;
3) copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare in carta bollata da L. 200, eventualmente corredata delle prescritte dichiarazioni dell'autorità competente per comprovare le particolari benemerenze conseguite;
4) certificato medico su carta bollata da L. 200 rilasciato dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risultano le condizioni fisiche dell'aspirante e nel quale sia precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato medico deve essere di data non anteriore di mesi tre alla scadenza del presente bando.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prova italiana di lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa. Per lo svolgimento di tale prova si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora, della sede e dei locali in cui la prova avrà luogo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;
b) tessera postale;
c) carta d'identità;
d) passaporto;
e) porto d'armi;
f) patente automobilistica.

Art. 7.

Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine di 30 giorni dall'invito i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;
c) certificato di godimento dei diritti politici;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) originale del titolo di studio o copia notarile, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale (se già non presentato come titolo di valutazione);
f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva se l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile (se già non presentato come titolo di valutazione);
g) stato di famiglia rilasciato dalla competente autorità anagrafica;
h) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego (se già non presentato come titolo di valutazione);
i) fotografia autenticata.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alla legge sul bollo. Quelli di cui alla lettera *b*), *c*), *d*), *f*) e *h*), dovranno essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di comunicazione relativa all'esito del concorso.

Qualora il vincitore del concorso rivesta la qualifica di dipendente statale di ruolo è tenuto a presentare la copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio ed il cer-

tificato medico, rimanendo esonerato dal produrre gli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

Art. 8.

Ai sensi della legge 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggetti a legalizzazione gli atti, i certificati, le copie e gli estratti rilasciati da pubblici funzionari o da pubblici ufficiali, fatta eccezione per i diplomi e i certificati di studio i quali — nel caso siano stati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute e debbono essere presentati presso uffici pubblici dislocati fuori della Provincia in cui hanno sede le scuole stesse — debbono essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e gli eventuali titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 9.

La graduatoria di merito del concorso sarà formulata in base alla valutazione dei titoli e, subordinatamente al conseguimento dell'idoneità, anche in base al punteggio ottenuto nella prova pratica.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi o successive integrazioni e modificazioni.

Art. 10.

Del risultato del concorso verrà data notizia nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione ed al vincitore sarà conferita la nomina a bidello in prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1964
Registro n. 9, foglio n. 224

(2459)

Concorso pubblico per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a un posto di custode di 3ª classe in prova presso l'Osservatorio vesuviano di Resina (Napoli).

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a un posto di custode di 3ª classe in prova presso l'Osservatorio vesuviano di Resina (Napoli).

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande siano in possesso della licenza di scuola elementare.

Art. 3.

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare al concorso debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VI, una domanda in carta bollata da L. 200, debitamente sottoscritta ed eventualmente corredata da certificati di servizio, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, oltre le proprie generalità:

a) la data e il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio conseguito;
f) il preciso recapito che eleggono ai fini del concorso;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) lo stato di famiglia.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o da segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I titoli, oggetto di valutazione, le cui attestazioni dovranno essere allegate alla domanda di ammissione al concorso, sono i seguenti, con l'attribuzione del punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1) servizio eventualmente prestato presso l'Amministrazione dello Stato;
a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi;
b) qualità del servizio, punti da 1 a 4;
2) titolo di studio, punti da 1 a 5;
3) benemerenze militari, punti da 1 a 3;
4) condizioni fisiche, punti da 1 a 4;
5) esito della prova pratica di scrittura, punti da 1 a 5.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti:

1) certificato in carta legale da L. 200 rilasciato dalla Amministrazione statale relativo alla durata e qualità del servizio prestato, ovvero copia dello stato matricolare con marche da bollo da L. 200, rilasciata per gli impiegati statali di ruolo dalla Amministrazione di appartenenza e completa dei giudizi complessivi attribuiti nell'ultimo triennio e della eventuale menzione delle sanzioni penali e disciplinari cui siano incorsi;
2) certificato scolastico;
3) copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare in carta bollata da L. 200, eventualmente corredata delle prescritte dichiarazioni dell'autorità competente per comprovare le particolari benemerenze conseguite;
4) certificato medico su carta bollata da L. 200 rilasciato dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risultino le condizioni fisiche dell'aspirante e nel quale sia precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato medico deve essere di data non anteriore di mesi tre alla scadenza del presente bando.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana di lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa. Per lo svolgimento di tale prova si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora, della sede e dei locali in cui la prova avrà luogo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;
b) tessera postale;
c) carta d'identità;

d) passaporto;
e) porto d'armi;
f) patente automobilistica.

Art. 7.

Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine di 30 giorni dall'invito i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale (se già non presentato come titolo di valutazione);

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva se l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile (se già non presentato come titolo di valutazione);

g) stato di famiglia rilasciato dalla competente autorità anagrafica;

h) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego (se già non presentato come titolo di valutazione);

i) fotografia autenticata.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alla legge sul bollo. Quelli di cui alla lettera *b*), *c*), *d*) e *h*), dovranno essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di comunicazione relativa all'esito del concorso.

Qualora il vincitore del concorso rivesta la qualifica di dipendente statale di ruolo è tenuto a presentare la copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio ed il certificato medico, rimanendo esonerato dal produrre gli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

Art. 8.

Ai sensi della legge 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggetti a legalizzazione gli atti, i certificati, le copie e gli estratti rilasciati da pubblici funzionari o da pubblici ufficiali, fatta eccezione per i diplomi e i certificati di studio i quali — nel caso siano stati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute e debbono essere presentati presso uffici pubblici dislocati fuori della Provincia in cui hanno sede le scuole stesse — debbono essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e gli eventuali titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 9.

La graduatoria di merito del concorso sarà formulata in base alla valutazione dei titoli e, subordinatamente al conseguimento dell'idoneità, anche in base al punteggio ottenuto nella prova pratica.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 10.

Del risultato del concorso verrà data notizia nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione ed al vincitore sarà conferita la nomina a custode di 3ª classe in prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1964
Registro n. 9, foglio n. 239

(2460)

Concorso pubblico per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a un posto di custode di 3ª classe in prova presso l'Osservatorio astronomico di Padova.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a un posto di custode di 3ª classe in prova presso l'Osservatorio astronomico di Padova.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande siano in possesso della licenza di scuola elementare.

Art. 3.

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare al concorso debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VI, una domanda in carta bollata da L. 200, debitamente sottoscritta e corredata dalle attestazioni di merito; entro 30 (trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, oltre le proprie generalità:

a) la data e il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio conseguito;
f) il preciso recapito che elegono ai fini del concorso;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) lo stato di famiglia.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o da segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I titoli, oggetto di valutazione, le cui attestazioni dovranno essere allegate alla domanda di ammissione al concorso, sono i seguenti, con l'attribuzione del punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1) servizio eventualmente prestato presso le Amministrazioni, dello stato;
a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi;
b) qualità del servizio, punti da 1 a 4;
2) titolo di studio, punti da 1 a 5;
3) benemerenze militari, punti da 1 a 3;
4) condizioni fisiche, punti da 1 a 4;
5) esito della prova pratica di scrittura, punti da 1 a 5.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti:

1) certificato in carta legale da L. 200 rilasciato dalla Amministrazione statale relativo alla durata e qualità del servizio prestato, ovvero copia dello stato matricolare con

marche da bollo da L. 200, rilasciata per gli impiegati statali di ruolo dalla Amministrazione di appartenenza e completa dei giudizi complessivi attribuiti nell'ultimo triennio e della eventuale menzioni delle sanzioni penale e disciplinari in cui siano incorsi;

2) certificato scolastico;

3) copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare in carta bollata da L. 200, eventualmente corredata dalle prescritte dichiarazion dell'autorità competente per comprovare le particolari benemerenze conseguite;

4) certificato medico su carta bollata da L. 200 rilasciato dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risultino le condizioni fisiche dell'aspirante e nel quale sia precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato medico deve essere di data non anteriore di mesi tre alla scadenza del presente bando.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana di lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa. Per lo svolgimento di tale prova si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora, della sede e dei locali in cui la prova avrà luogo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

b) tessera postale;

c) carta d'identità;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) patente automobilistica.

Art. 7.

Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine di 30 giorni dall'invito i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale (se già non presentato come titolo di valutazione);

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva se l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile (se già non presentato come titolo di valutazione);

g) stato di famiglia rilasciato dalla competente autorità anagrafica;

h) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego (se già non presentato come titolo di valutazione);

i) fotografia autenticata.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alla legge sul bollo. Quelli di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* e *h)*, dovranno essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di comunicazione relativa all'esito del concorso.

Qualora il vincitore del concorso rivesta la qualifica di dipendente statale di ruolo è tenuto a presentare la copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio ed il certificato medico, rimanendo esonerato dal produrre gli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

Art. 8.

Ai sensi della legge 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggetti a legalizzazione gli atti, i certificati, le copie e gli estratti rilasciati da pubblici funzionari o da pubblici ufficiali, fatta eccezione per i diplomi e i certificati di studio i quali — nel caso siano stati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute e debbono essere presentati presso uffici pubblici dislocati fuori della Provincia in cui hanno sede le scuole stesse — debbono essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e gli eventuali titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 9.

La graduatoria di merito del concorso sarà formulata in base alla valutazione dei titoli e, subordinatamente al conseguimento dell'idoneità, anche in base al punteggio ottenuto nella prova pratica.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 10.

Del risultato del concorso verrà data notizia nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione ed al vincitore sarà conferita la nomina a custode di 3ª classe in prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1964
Registro n. 9, foglio n. 240

(2461)

Concorso pubblico per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a un posto di custode di 3ª classe in prova presso il Giardino coloniale di Palermo.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a un posto di custode di 3ª classe in prova presso il Giardino coloniale di Palermo.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande siano in possesso della licenza di scuola elementare.

Art. 3.

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare al concorso debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VI, una domanda in carta bollata da L. 200, debitamente sottoscritta

e corredata dalle attestazioni di merito, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, oltre le proprie generalità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio conseguito;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il preciso recapito che eleggono ai fini del concorso;

h) lo stato di famiglia.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o da segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I titoli, oggetto di valutazione, le cui attestazioni dovranno essere allegate alla domanda di ammissione al concorso, sono i seguenti, con l'attribuzione del punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1) servizio eventualmente prestato presso le Amministrazioni dello Stato;

a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi;

b) qualità del servizio, punti da 1 a 4;

2) titolo di studio, punti da 1 a 5;

3) benemerenze militari, punti da 1 a 3;

4) condizioni fisiche, punti da 1 a 4;

5) esito della prova pratica di scrittura, punti da 1 a 5.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti:

1) certificato in carta legale da L. 200 rilasciato dalla Amministrazione statale relativo alla durata e qualità del servizio prestato, ovvero copia dello stato matricolare con marche da bollo da L. 200, rilasciata per gli impiegati statali di ruolo dalla Amministrazione di appartenenza e completa dei giudizi complessivi attribuiti nell'ultimo triennio e della eventuale menzione delle sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi;

2) certificato scolastico;

3) copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare in carta bollata da L. 200, eventualmente corredata delle prescritte dichiarazioni dell'autorità competente per comprovare le particolari benemerenze conseguite;

4) certificato medico su carta bollata da L. 200 rilasciato dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risultino le condizioni fisiche dell'aspirante e nel quale sia precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato medico deve essere di data non anteriore di mesi tre alla scadenza del presente bando.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana di lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa. Per lo svolgimento di tale prova si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora, della sede e dei locali in cui la prova avrà luogo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

b) tessera postale;

c) carta d'identità;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) patente automobilistica.

Art. 7.

Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine di 30 giorni dall'invito i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale (se già non presentato come titolo di valutazione);

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva se l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile (se già non presentato come titolo di valutazione);

g) stato di famiglia rilasciato dalla competente autorità anagrafica.

h) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego (se già non presentato come titolo di valutazione);

i) fotografia autenticata.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alla legge sul bollo. Quelli di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)* e *h)*, dovranno essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di comunicazione relativa all'esito del concorso.

Qualora il vincitore del concorso rivesta la qualifica di dipendente statale di ruolo è tenuto a presentare la copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio ed il certificato medico, rimanendo esonerato dal produrre gli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

Art. 8.

Ai sensi della legge 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggetti a legalizzazione gli atti, i certificati, le copie e gli estratti rilasciati da pubblici funzionari o da pubblici ufficiali, fatta eccezione per i diplomi e i certificati di studio i quali — nel caso siano stati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute e debbono essere presentati presso uffici pubblici dislocati fuori della Provincia in cui hanno sede le scuole stesse — debbono essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e gli eventuali titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 9.

La graduatoria di merito del concorso sarà formulata in base alla valutazione dei titoli e, subordinatamente al conseguimento dell'idoneità, anche in base al punteggio ottenuto nella prova pratica.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 10.

Del risultato del concorso verrà data notizia nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione ed al vincitore sarà conferita la nomina a custode di 3ª classe in prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1964
Registro n. 9, *foglio n.* 207

(2462)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove scritte del concorso a trentotto posti di assistente aggiunto del Genio militare in prova della carriera esecutiva dell'Amministrazione della difesa-Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1959, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a settantadue posti di assistente aggiunto in prova del Genio militare della carriera esecutiva dell'Amministrazione della difesa-Esercito;

Visto il successivo decreto ministeriale 1° marzo 1961, con il quale il numero dei posti nella qualifica di assistente aggiunto in prova del Genio militare messi a concorso con decreto ministeriale 15 dicembre 1959 è stato ridotto da settantadue a trentotto;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1963, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del cennato concorso;

Considerata l'opportunità di fissare la data delle prove scritte del cennato concorso;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1963;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte del concorso a trentotto posti di assistente aggiunto del Genio militare in prova della carriera esecutiva dell'Amministrazione della difesa-Esercito avranno luogo nei locali della Scuola genio pionieri della Cecchignola nei giorni 29 e 30 aprile 1964.

Roma, addì 29 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(3058)

Diario delle prove scritte del concorso a quattordici posti di assistente aggiunto del Genio militare in prova della carriera esecutiva dell'Amministrazione della difesa-Esercito, riservato al personale di ruolo aggiunto e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1959, con il quale è stato indetto un concorso a quattordici posti di assistente aggiunto del Genio militare in prova della carriera esecutiva dell'Amministrazione della difesa-Esercito, concorso riservato al personale di ruolo aggiunto e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1963, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Considerata l'opportunità di fissare la data delle prove scritte del cennato concorso;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1963;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte del concorso a quattordici posti di assistente aggiunto del Genio militare in prova della carriera esecutiva dell'Amministrazione della difesa-Esercito, riservato al personale di ruolo aggiunto e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami di via Girolamo Induno, aula *D*, nei giorni 23 e 24 aprile 1964.

Roma, addì 29 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(3059)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3486, in data 10 ottobre 1963, col quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto, n. 3493 del 10 ottobre 1963, col quale sono state assegnate le sedi ai vincitori dei posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1961;

Considerato che, a seguito della rinuncia esplicita o implicita degli aventi diritto, si sono rese vacanti le condotte mediche di Apecchio, Fratte Rosa, Sant'Agata Feltria;

Riconosciuto che occorre provvedere alle assegnazioni di dette condotte ai concorrenti che vi hanno diritto secondo l'ordine della graduatoria e le indicazioni preferenziali risultanti dalla domanda di ammissione;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai sottoindicati sandidati sono assegnate le condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Bartolucci Silvano: Apecchio (Serravalle di Carda);
2) Lippera Mario: Fratte Rosa;
3) Mariano Vitaliano: Sant'Agata Feltria.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Pesaro, addì 17 marzo 1964

Il medico provinciale: CAVINA

(2997)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.